



**REPUBBLICA ITALIANA**

**CORTE DEI CONTI**

***La Sezione del controllo per la Regione Sardegna***

composta dai magistrati:

Donata Cabras	Presidente
Maria Paola Marcia	Consigliere
Elisabetta Usai	Primo Referendario- relatore
Giuseppe Lucarini	Referendario

nella camera di consiglio del 18 dicembre 2019

**VISTO** l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come modificato dal decreto legislativo n. 74 del 9 marzo 1998, recante "*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione*";

**VISTO** il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*";

**VISTA** la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR che ha approvato le linee guida e il relativo questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico - finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni - questionario sul rendiconto dell'esercizio 2017;

**VISTA** la deliberazione n. 10/2019/INPR del 7 febbraio 2019 con la quale questa Sezione ha approvato il programma dei controlli per l'esercizio 2019;

**VISTO** il decreto del Presidente della Sezione n. 4/2019 del 21 marzo 2019 con il quale è stato assegnato al Primo Referendario Elisabetta Usai l'esame dei bilanci di previsione e dei rendiconti 2017 e 2018 degli enti locali, ai sensi degli artt. 1, commi 166 e ss., L. 266/2005 e 148-*bis*, D.Lgs. 267/2000;

**ESAMINATA** la Relazione-questionario sul rendiconto 2017, trasmessa a mezzo Con.TE. dall'Organo di revisione del Comune di Sadali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., L. 266/2005, unitamente ai documenti contabili allegati;

**VISTA** la deliberazione della Sezione n. 4/2017/PRSE;

**VISTA** la risposta istruttoria del Comune di cui alla nota del 5 novembre 2019 acquisita al protocollo n. 6865 (pari data), a riscontro della nota istruttoria della Sezione n. 6553 del 23 ottobre 2019;

**VISTA** la nota n. 7706 del 17 dicembre 2019 con la quale il Magistrato istruttore ha deferito la proposta di deliberazione per la pronuncia da parte della Sezione regionale di controllo;

**VISTA** l'ordinanza n. 22 del 17 dicembre 2019 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato in data odierna la Sezione stessa per deliberare sulla proposta di deliberazione deferita dal magistrato istruttore;

**UDITO** il relatore, Primo Referendario Elisabetta Usai,

#### **CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO**

L'art. 1, commi 166 e ss. della L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) ha previsto, in capo agli Organi di revisione degli enti locali, l'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e una relazione sul rendiconto, formulate sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla stessa Corte.

L'art. 148-*bis* del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*"verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità*

suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.”), ne definisce l’ambito (“Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente”) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (“Nell’ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l’accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”).

In ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell’Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell’adozione “di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio” (Corte cost. 60/2013), la Sezione accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell’Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

1. Come è noto, ai sensi dell’art. 187 TUEL, “Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. (...) Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente

*a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188".*

Il Comune presenta nel 2017 e nel 2018 un risultato di amministrazione con una parte libera pari a zero.

Tale circostanza si era già verificata nell'esercizio 2015, mentre nel 2016 l'Ente presentava un avanzo estremamente esiguo, pari a 560,00 euro.

Più esattamente, sin dal 2015 si assiste a un accantonamento integrale del risultato di amministrazione (e quasi integrale nel 2016).

Di seguito si rappresenta il dettaglio della composizione del risultato di amministrazione dal 2015 al 2018:

<b>Comune di Sadali Rendiconto 2018 - 2015</b>					
<b>Esercizio</b>	<b>Risultato Amministrazione</b>	<b>Parte accantonata</b>	<b>Parte vincolata</b>	<b>Parte destinata</b>	<b>Parte libera disponibile</b>
<b>2018</b>	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00
<b>2017</b>	6.503,53	6.503,53	0,00	0,00	0,00
<b>2016</b>	14.878,32	14.318,32	0,00	0,00	<b>560,00</b>
<b>2015</b>	28.785,55	22.420,5	6.365,05	0,00	0,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dei Rendiconti 2015, 2016, 2017, 2018

La reiterata assenza di una parte libera del risultato di amministrazione (o, meglio, la presenza di una parte libera pari esattamente a zero per vari esercizi), oltre a introdurre un notevole grado di rigidità nella programmazione e nella gestione del bilancio, suggerisce particolare cautela nella determinazione e nella conseguente verifica delle componenti accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al fine di evitare la possibile formazione di disavanzi occulti.

Tanto ha motivato la richiesta, rivolta all'Ente in sede istruttoria, di giustificare tale reiterata peculiare coincidenza tra parti accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione e detto saldo.

Con particolare riguardo al FCDE, è stato chiesto al Comune di fornire la rappresentazione contabile della quantificazione ed evoluzione del FCDE dalla data della sua costituzione, con specifica attestazione finale di congruità del metodo e delle risultanze del computo da parte dell'Organo di revisione per ciascuna annualità, anche tenuto che dalla Relazione di quest'ultimo al bilancio di previsione 2017-2019 (pag. 31), si apprende che *"Per difficoltà legate alle registrazioni del sistema informatico relativamente agli accertamenti/incassi dell'ultimo quinquennio, i calcoli del FCDE sono stati effettuati senza l'applicazione di uno dei metodi previsti dalla normativa, bensì calcolato extra contabilmente"*.

Sempre con riferimento al FCDE, si è chiesto all'Ente di relazionare anche in merito all'eventuale scelta del metodo c.d. semplificato, che in base al principio contabile di cui al punto 3.3, All. 4/2, D.Lgs. n. 118/2011, può essere adottato *"tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019"*.

Il Comune, con nota del 5 novembre 2019 acquisita al protocollo Cdc n. 6865 (pari data), asserisce che *"Un riaccertamento straordinario dei residui al 31.12.2014, rivelatosi non esaustivo, ha lasciato in essere tutta una serie di residui passivi e, soprattutto, attivi non sussistenti. La necessità di procedere alla loro graduale cancellazione in sede di riaccertamento ordinario ha, negli anni, portato ad avanzi di amministrazione molto esigui. Detti avanzi di amministrazione sono stati prudenzialmente e integralmente accantonati, pertanto l'Ente non ha mai proceduto all'applicazione di avanzo libero. I risultati di amministrazione ante riaccertamento ordinario dei residui, sono stati nel triennio considerato sempre positivi e avrebbero consentito un congruo accantonamento al FCDE:*

*- risultato di amministrazione Rendiconto presunto 2016 - ante riaccertamento:  
€ 55.837,73;*

*- risultato di amministrazione Rendiconto presunto 2017 - ante riaccertamento:  
€ 26.161,02;*

*- risultato di amministrazione Rendiconto presunto 2018 - ante riaccertamento:  
€ 43.634,55;*

Anche i risultati della gestione di competenza del Rendiconto 2017 (oltre 47 mila euro) e del Rendiconto 2018 (oltre 43 mila euro) confermano l'oculatezza dell'azione amministrativa.

La cancellazione dei residui (non eliminati in sede di riaccertamento straordinario dei residui al 31.12.2014) ha eroso tali risultati di amministrazione, non permettendo il corretto accantonamento del FCDE nell'avanzo di amministrazione dal 2016 al 2018.”.

Ammessa l'insufficienza dell'accantonamento al FCDE in funzione di evitare l'erosione della parte libera del risultato di amministrazione oltre la sua capienza, andando a determinare un disavanzo, l'Ente, nella menzionata risposta istruttoria, ricostruisce l'entità del Fondo ricalcolato in termini adeguati e lo compare con quello effettivamente accantonato e che figura negli atti di bilancio formalmente approvati:

<b>Anno Rendiconto</b>	<b>FCDE effettivamente accantonato</b>	<b>FCDE ricalcolato</b>
2015	22.420,50	29.784,84
2016	3.318,32	51.212,87
2017	0,00	30.818,32
2018	1.056,00	19.408,46

Fonte: nota di risposta prot. Cdc n. 6865 del 5 novembre 2019

L'Ente, invero, con la medesima risposta istruttoria, comunica quanto segue:

“Pare opportuno sottolineare che il Rendiconto 2019 presenterà i dovuti accantonamenti al FCDE: il suo calcolo ad oggi ammonterebbe ad euro 60.259,16 (vds. allegati 1 e 2).

Ad oggi, la situazione dell'Ente presenta i seguenti risultati presunti:

- Avanzo gestione di competenza: circa euro 146 mila
- Avanzo di amministrazione: circa euro 108 mila

*Tale situazione fa presumere che i risultati finali al 31 dicembre 2019 siano congrui per garantire il suddetto accantonamento al FCDE e tutti gli altri accantonamenti:*

*Parte accantonata*

*Fondo crediti di dubbia esazione: 60.259,16 euro*

*Altri accantonamenti (trattamento fine mandato): 7.800,00 euro*

*Totale parte accantonata: euro 68.059,16*

*Parte vincolata*

*Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili: 2.000,00 euro*

*Totale parte vincolata: euro 2.000,00*

*Totale parte destinata agli investimenti: euro 0,00*

*L'eventuale residua parte dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2019, nella situazione presunta ammontante a circa euro 38 mila, verrà prudenzialmente accantonata al fondo passività potenziali.*

*Con riferimento all'assenza di avanzo vincolato, si segnala che dalla gestione degli accertamenti e dei relativi impegni dei trasferimenti vincolati non è scaturito avanzo vincolato".*

*Ai fini della verifica della necessità di ulteriori doverosi accantonamenti, oltre il FCDE, il Comune comunica, inoltre, che "Il Responsabile del Servizio Finanziario, il Responsabile del Servizio Tecnico e la Responsabile del Servizio Amministrativo e Servizi sociali del Comune di Sadali, per rispettiva competenza, riferiscono che non vi sono contenziosi in essere".*

*Tanto premesso, si ricorda, innanzitutto, che l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011, avrebbe dovuto ispirarsi "ai principi di prudenza ed effettività, anche al fine di consentire l'emersione della reale situazione finanziaria degli stessi enti, sia in termini di entrate corrispondenti a veri crediti che di spese riferite a debiti certi" (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 31/SEZAUT/2016/FRG). Detta operazione, unitamente all'istituzione di un "idoneo" Fondo crediti di dubbia esigibilità, "costituiscono strumenti basilari per l'avvio della nuova contabilità e per la salvaguardia dell'equilibrio unitario della finanza pubblica, che trova nei novellati*

*artt. 81, 97, 117 e 119 Cost. il parametro cui deve informarsi l'attuazione della predetta disciplina (in tal senso, cfr. C. cost., sentenza n. 88 del 2014)" (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 4/SEZAUT/2015/INPR)*

Il riaccertamento straordinario, pertanto, avrebbe dovuto comportare la conservazione, sul versante dell'entrata, solo dei crediti "veritieri", anche se di dubbia e di difficile esazione in termini di cassa, opportunamente bilanciati dall'apposito Fondo, al fine di un'adeguata informazione sui risultati della gestione nonché sull'impiego dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese pubbliche e, sul versante della spesa, solo dei debiti effettivi ed esigibili.

Desti estrema preoccupazione, pertanto, quanto asserito dall'Ente circa la consapevolezza della persistenza di una, non meglio precisata, massa di residui passivi e, soprattutto, come esplicitamente affermato, di un, altrettanto generico, ammontare di residui attivi di dubbia sussistenza.

Tanto impone un'immediata e non ulteriormente procrastinabile verifica delle condizioni di legittimo mantenimento di tali poste nel bilancio dell'Ente e di un loro eventuale definitivo stralcio dalla contabilità comunale, ai fini della veridicità dei saldi di fine esercizio e di una corretta programmazione delle gestioni successive. L'intero accantonamento del risultato di amministrazione, difatti, non è sufficiente a sanare l'inattendibilità di tale saldo.

Ma soprattutto, il riconosciuto, dall'Ente, mancato adeguato accantonamento al FCDE concretizza l'esplicita ammissione della sussistenza di un disavanzo occulto che avrebbe dovuto essere adeguatamente ripianato a partire, secondo quanto riferito dal Comune, sin dal 2016.

Occorre, pertanto, occorre che il Comune, ricalcolati tutti gli accantonamenti obbligatori ai sensi della normativa vigente, *in primis* il FCDE, ricorra, eventualmente, alla procedura di ripiano del disavanzo ai sensi degli artt. 186 e 188 TUEL e ne comunichi, con immediatezza, gli esiti alla Sezione.

2. L'Ente affronta una gestione dei residui non ottimale come rappresentato nelle tabelle a seguire avente a oggetto l'analisi dell'anzianità dei residui attivi:

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI								
RESIDUI	Esercizi precedenti	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
<b>ATTIVI</b>								
Titolo I	17.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068,32	32.847,95	56.481,27
di cui TARSU/TARI	17.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.565,00
di cui F.S.R o F.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,74	3.581,74
Titolo II	0,00	0,00	0,00	8.301,15	0,00	7.915,06	121.833,88	138.050,09
di cui trasf. Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,01	60.232,50	63.825,51
di cui trasferimenti Regione	0,00	0,00	0,00	8.301,15	0,00	4.321,15	59.726,38	72.348,68
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	14.370,00	32.465,00	11.891,60	58.726,60
di cui TIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui Fitti Attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	14.370,00	30.265,00	5.810,00	50.445,00
di cui sanzioni CdS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Parte corrente	17.565,00	0,00	0,00	8.301,15	14.370,00	46.448,38	166.573,43	253.257,96
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	142.319,65	0,00	108.900,26	251.219,91
di cui trasferimenti Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui trasferimenti Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	142.319,65	0,00	68.900,26	211.219,91
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Parte capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	142.319,65	0,00	108.900,26	251.219,91
Titolo VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
<b>Totale Attivi</b>	<b>17.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.301,15</b>	<b>156.689,65</b>	<b>46.448,38</b>	<b>405.473,69</b>	<b>634.477,87</b>

Fonte: Relazione dell'Organo di Revisione pag. 36

Alla luce anche di quanto dichiarato dall'Ente, confermato dai dati sopra riportati, si ribadisce l'anzidetta esigenza, soprattutto per i residui più vetusti, sebbene quelli anteriori al quinquennio non siano di rilevante importo, di una verifica della

perduranza della loro legittima conservazione con eventuale cancellazione delle stesse dalla propria contabilità ai sensi del punto 3, All. 4/2, D.Lgs. 118/2011.

3. Il Comune deve provvedere, correlativamente e in via prioritaria, anche alla luce dell'esiguità del proprio avanzo di amministrazione, alla più efficiente riscossione delle entrate, in particolare in conto residui, sia di quelle tributarie del Titolo I che, ancor di più, di quelle extratributarie del Titolo III, come confermato dalle tabelle che seguono:

<b>Capacità di riscossione Comune di SADALI</b>				
<b>Esercizio</b>	<b>Entrate Competenza + Residui</b>	<b>accertato + residui</b>	<b>riscosso</b>	<b>% riscossione</b>
2016	totale complessivo entrate (Tit. I /IX)	8.856.734,03	5.567.931,30	63%
	entrate Titolo I	413.475,090	301.404,180	72,90
	entrate Titolo III	139.402,96	65.246,81	46,80
2016	<b>Gestione Competenza</b>			
	totale complessivo entrate (Tit. I /IX)	7.523.911,86	4.584.841,91	61%
	entrate Titolo I	334.862,45	292.540,54	87,36
	entrate Titolo III	118.674,47	59.551,32	50,18
2016	<b>Gestione residui</b>			
	totale residui al 01/01/2016 (Tit. I/IX)	1.332.822,17	972.189,44	73%
	residui Titolo I al 01/01/2016	78.612,64	8.863,64	11,28
	residui Titolo III al 01/01/2016	20.728,49	5.695,49	27,48

Fonte: elaborazione Corte da dati Gestione Entrate-BDAP 2016

<b>Capacità di riscossione Comune di SADALI</b>				
<b>Esercizio</b>	<b>Entrate competenza + Residui</b>	<b>accertato + residui</b>	<b>riscosso</b>	<b>% riscossione</b>
2017	totale complessivo entrate (Tit. I / IX)	7.258.603,78	3.216.600,01	44,31
	entrate Titolo I	458.626,67	385.093,51	83,97
	entrate Titolo III	419.700,77	205.093,82	48,87
2017	<b>Gestione Competenza</b>			
	totale complessivo entrate (Tit. I /IX)	6.620.109,74	2.893.022,56	43,70
	entrate Titolo I	367.484,11	318.948,38	86,79
	entrate Titolo III	92.657,16	76.370,02	82,42

2017	<b>Gestione residui</b>			
	totale residui all' 01/01/2017 (Tit. I /IX)	638.494,04	323.577,45	50,68
	residui Titolo I all'01/01/2017	91.142,56	66.145,13	72,57
	residui Titolo III all' 01/01/2017	57.914,00	8.818,00	15,23

Fonte: elaborazione Corte da dati Gestione Entrate-BDAP 2017

<b>Capacità di riscossione Comune di SADALI</b>				
<b>Esercizio</b>	<b>Entrate Competenza + Residui</b>	<b>accertato + residui</b>	<b>riscosso</b>	<b>% riscossione</b>
2018	totale complessivo entrate (Tit. I /IX)	7.364.003,69	2.374.799,61	32,25
	entrate Titolo I	424.869,55	363.131,58	85,47
	entrate titolo III	144.599,85	66.863,61	46,24
2018	<b>Gestione Competenza</b>			
	totale complessivo entrate (Tit. I /IX)	6.729.488,82	2.117.376,36	31,46
	entrate Titolo I	368.351,28	334.042,80	90,69
	entrate Titolo III	85.873,25	56.081,95	65,31
2018	<b>Gestione residui</b>			
	totale residui al 01/01/2018 (Tit. I /IX)	634.477,87	257.423,25	40,57
	residui Titolo I al 01/01/2018	56.481,27	29.088,78	51,50
	residui Titolo III al 01/01/2018	58.726,60	10.781,66	18,36

Fonte: elaborazione Corte da dati Gestione Entrate-BDAP 2018

Complementare a tale attività deve essere la prosecuzione della lotta all'evasione tributaria che, dalla Relazione del Revisore al bilancio di previsione 2017-2019, si apprende essere stata rafforzata a partire dal dicembre 2016 con la predisposizione ed invio degli avvisi ai contribuenti con posizioni irregolari e/o da verificare e che nel 2017, e che, come si evince dalla Relazione del Revisore al rendiconto 2017 e dal relativo Questionario, sta producendo i primi risultati, come rappresentato nelle tabelle a seguire:

## Recupero evasione esercizio 2017

Tributo	Accertamenti (competenza)	Riscossioni (competenza)	% Riscossioni su accertamenti	Somme a residuo	FCDE accantonamento competenza 2017
Recupero evasione ICI/IMU	4.302,36	4.302,36	100,00%	0,00	3.400,00
Recupero evasione TARSU/TIA/TASI	71.688,36	54.123,36	75,50%	17.565,00	3.000,00
Recupero evasione COSAP/TOSAP	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Recupero evasione altri tributi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Fonte: Relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2017

5. Con riferimento al mancato pareggio delle poste per servizi in conto terzi per il 2017, segnalato in sede istruttoria, l'Ente dichiara che *"non è stato possibile procedere ad una sistemazione della posta. Si rileva che anche il Rendiconto 2018 chiude con il mancato pareggio delle poste conto terzi (differenza di euro 749,00), in quanto persiste il problema nella procedura informatica della gestione "stipendi/finanziaria" che crea una qualche differenza nel capitolo relativo alle ritenute dei dipendenti. Sono in corso le verifiche da parte dell'Ufficio Ragioneria coadiuvato dalla software house Halley Sardegna S.r.l. per evitare la medesima problematica nel 2019"*.

La Sezione, pertanto, si riserva la verifica del superamento della descritta criticità al fine di garantire e verificare la necessaria equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi.

6. In merito alla cassa vincolata e al suo corretto mancato aggiornamento, desunto dalla relativa risposta negativa fornita alla domanda n. 2 della Sezione I del Questionario, l'Ente, con la più volte menzionata nota di riscontro istruttoria, comunica essere in corso la ricostruzione della cassa vincolata, in modo tale da riconciliarne le risultanze con il Tesoriere e riprendere con la corretta gestione dal 1° gennaio 2020.

La Sezione si riserva, pertanto, la verifica di tale fondamentale operazione contabile, essenziale anche ai fini della verifica dell'utilizzo di eventuali risorse vincolate e degli adempimenti in capo al Tesoriere circa la separata evidenza della

composizione della cassa vincolata alla fine dell'anno e dell'eventuale utilizzo di cassa vincolata ancora da reintegrare (v. punto 10.8. All. 4.2, D.Lgs. 118/2011).

7. L'Ente ha registrato una perdita di esercizio per -187.618,08 euro (di cui -119.872,90 euro afferenti alla gestione caratteristica).

Si ricorda, in argomento, la necessità di garantire il rispetto del principio n. 15 del D.Lgs. 118/2011 in base al quale *"Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata"*.

### **PQM**

la Sezione regionale di controllo per la Regione autonoma della Sardegna, riservandosi ulteriori verifiche e approfondimenti sulle criticità e irregolarità riportate in parte motiva:

- accerta l'urgenza di un'immediata e non ulteriormente procrastinabile verifica delle condizioni di legittimo mantenimento dei residui di dubbia esigibilità, e di un loro eventuale definitivo stralcio dalla contabilità comunale nel bilancio dell'Ente, ai fini della veridicità dei saldi di fine esercizio e di una corretta programmazione delle gestioni successive;
- accerta la necessità di un ricalcolo, da parte del Comune, degli accantonamenti obbligatori ai sensi della normativa vigente ai fini della corretta determinazione del risultato di amministrazione ai sensi degli artt. 186 e ss., TUEL e dispone che ne sia data immediata comunicazione dei relativi esiti alla Sezione;
- raccomanda la verifica della necessaria equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi;
- raccomanda la tempestiva verifica dei vincoli gravanti sulla cassa;
- raccomanda il raggiungimento del pareggio economico.

### **DISPONE**

che copia della presente deliberazione e dell'allegata relazione siano trasmesse al Sindaco del Comune di Sadali, al Presidente del Consiglio comunale, all'Organo di

revisione del Comune di Sadali, al Segretario comunale del Comune di Sadali,  
nonché all'Assessore agli Enti locali della Regione autonoma della Sardegna.

Si ricorda l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente ai sensi  
dell'art. 31, D.Lgs. 33/2013.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 dicembre 2019.

Il Magistrato relatore

Elisabetta Usai

Il Presidente

Donata Cabras

Depositata in Segreteria il 16 Gennaio 2020

IL DIRIGENTE

Dott. Paolo Carrus